



UNIONE DEI COMUNI DEL MAROSTICENSE
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 7 DEL 26 APRILE 2004

INDICE

CAPO I LIMITI DEL REGOLAMENTO-GENERALITA'-

- Art. 1 Limiti del regolamento*
- Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale*
- Art. 3 Disimpegno del servizio di Polizia Rurale*
- Art. 4 Ordinanza del Sindaco*

CAPO II TUTELA DELLA PROPRIETA'

- Art. 5 Accesso fondo altrui*
- Art. 6 Piantamento degli alberi*
- Art. 7 Recisione di rami protesi e radici. Taglio dell'erba*
- Art. 8 Raccolta di frutti*
- Art. 9 Spigolature*
- Art. 10 Accensione di fuochi*
- Art. 11 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque*
- Art. 12 Espurgo di fossi e canali*
- Art. 13 Distanze per fossi e canali*
- Art. 14 Prelievi di acque correnti*
- Art. 15 Prelievi di acque sotterranee*
- Art. 16 Fabbricati, annessi, recinzioni*
- Art. 17 Aratura dei terreni*
- Art. 18 Tombinature*
- Art. 19 Pascolo vagante degli animali*
- Art. 20 Pascolo fisso*
- Art. 21 Sanzioni per pascolo abusivo*
- Art. 22 Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame*
- Art. 23 Esercizio di caccia e pesca*
- Art. 24 Cani da caccia o da guardia*

CAPO III UTILIZZAZIONE E TAGLIO DEI BOSCHI

- Art. 25 Aspetti generali*
- Art. 26 Sradicamento, ripulitura, diradamento piante*
- Art. 27 Conversione dei boschi*
- Art. 28 Taglio boschi cedui*
- Art. 29 Modalità di abbattimento dei boschi cedui*
- Art. 30 Pratiche successive ai tagli*
- Art. 31 Pratiche successive su appezzamenti di terreno non coltivati*

CAPO IV CASE COLONICHE

- Art. 32 Costruzione di case coloniche*
- Art. 33 Igiene di case coloniche*
- Art. 34 Prevenzione incendi*
- Art. 35 Depositi di esplosivi ed infiammabili*
- Art. 36 Incameramento delle acque piovane*
- Art. 37 Fognature*
- Art. 38 Stalle*
- Art. 39 Piccoli insediamenti non soggetti ad autorizzazione*
- Art. 40 Igiene degli animali nelle stalle*
- Art. 41 Concimaie*
- Art. 42 Cani a guardia di edifici rurali*

CAPO V PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 43 Denuncia obbligatoria

Art. 44 Difesa contro le malattie delle piante

Art. 45 Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME. STALLATICO E LIQUAMI

Art. 46 Obbligo di denuncia

Art. 47 Isolamento per malattie contagiose

Art. 48 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

Art. 49 Conservazione e maturazione dello stallatico e dei liquami

Art. 50 Trasporto delle deiezioni zootecniche

Art. 51 Spargimento stallatico e liquami

Art. 52 Periodi di spargimento stallatico e liquami

CAPO VII RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 53 Emissioni di fumo, polveri, esalazioni

Art. 54 Allevamenti zootecnici, animali da cortile, detenzione di cani

Art. 55 Rumori nelle abitazioni rurali, od in altri locali

Art. 56 Attività professionali rumorose ed incomode

CAPO VIII SANZIONI

Art. 57 Accertamento delle violazioni e sanzioni

Art. 58 Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Art. 59 Omessa ottemperanza delle ordinanze

Art. 60 Sequestro e custodia di cose

Art. 61 Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 62 Entrata in vigore del Regolamento

CAPO I

LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA' -

Art. 1

- Limiti del Regolamento -

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio dell'Unione dei Comuni del Marosticense: Marostica, Nove, Pianezze e Schiavon, facente parte della zona rurale.

Tale comprensorio nei successivi articoli, sarà definito per analogia come "Unione".

Principi fondamentali del presente Regolamento sono la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate.

Art. 2

- Oggetto del servizio di Polizia Rurale -

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio dell'Unione, la regolare applicazione delle Leggi, dei Regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, Regione, Provincia e da altri enti aventi per finalità la tutela, conservazione, gestione del territorio agricolo nel rispetto dell'ambiente.

Art. 3

- Disimpegno del servizio di Polizia Rurale -

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dai Sindaci dell'Unione e viene svolto dagli Agenti Municipali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Art. 4

- Ordinanze del Sindaco -

Le ordinanze emanate dai Sindaci dell'Unione in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II

TUTELA DELLA PROPRIETA'

Art. 5

- Accesso fondo altrui -

E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti di recinti o di ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per esplicita autorizzazione del proprietario, devono esercitarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi ed alle colture eventualmente in atto, le stesse cautele devono essere adottate se tale diritto viene esteso anche con passaggio di bestiame.

Art. 6

- Piantamento degli alberi -

Nei centri abitati per il piantamento degli alberi, siepi e di ogni altra specie di piante sui confini, e di alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi, di ogni proprietà, pubblica o privata, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 892 e 893 del C.C., in particolare per la distanza di alberi ad alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro; e comunque sempre nel rispetto dei piani urbanistici e di traffico (come previsto dall' art. 18 C.D.S. D L.vo 285/92).

Fuori dai centri abitati, si applicano le stesse disposizioni di cui agli artt. sopra richiamati, ad eccezione del piantamento di alberi di qualunque specie dai confini stradali per cui si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del C.D.S. e art. 26 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. 495/92.

Art. 7

- Recisione di rami protesi e radici. Taglio dell'erba -

Per la recisione di rami protesi e radici sui confini di ogni proprietà, pubblica o privata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 896 del C.C.; in particolare i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali, vicinali, e comunque ad uso pubblico, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale, a tagliare rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali evitando tassativamente di gettare i rami recisi nei canali stessi.

E' fatto obbligo a provvedere periodicamente al taglio dell'erba, degli arbusti e di ogni tipo di essenze che si sviluppano nelle aree agricole in stato d'abbandono e nelle altre aree a destinazione d'uso diversa.

Il materiale di scarto ottenuto dalle pratiche di cui ai precedenti commi dovrà essere riutilizzato per scopi agricoli od altrimenti distrutto nei modi previsti dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia. Di fatto si applicano anche le disposizioni previste dal titolo II del Codice della Strada in particolare quelle previste all'art. 29 del codice richiamato.

Art. 8
- Raccolta di frutti -

I frutti delle piante di qualsiasi specie, situate sul confine, che cadono su suolo privato o su strade private o di uso pubblico, appartengono al proprietario delle piante e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso (come anche previsto dall'art. 821 del C.C).

I frutti spontaneamente caduti dai rami protesi oltre il confine delle piante situate sul confine appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti, salvo gli usi e/o le consuetudini locali; ad eccezione di marroni, castagne, noci e nocciole che appartengono al proprietario della pianta che può impossessarsene.

Art. 9
- Spigolature -

E' fatto divieto, senza il consenso scritto del proprietario, o degli aventi diritto, se non presenti, asportare legna anche se abbandonata, spigolare, rastrellare, su fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto, ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica.

Art. 10
- Accensione di fuochi -

E' vietato nel territorio dell'Unione accendere fuochi all'aperto, ad eccezione, nelle zone agricole, per l'incenerimento dei residui di potatura delle piante, stoppie, erba secca, e comunque nei casi nei quali tale pratica sia utile ai fini agronomici, a condizione che ciò non provochi fumi molesti, danni, e pericoli al vicinato, in particolare se in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, sempre nel rispetto delle norme imposte dal Testo Unico leggi di P.S. e delle prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

E' di fatto vietato esercitare tali pratiche in periodi siccitosi, in giornate ventose e deve essere rispettata la distanza minima di 100 metri da terreni boscati, strade, depositi di materiali potenzialmente infiammabili, e da ogni altra sorta di fabbricati.

Il fuoco deve essere sorvegliato, impedire la dispersione della brace e delle scintille, ed è fatto obbligo di spegnerlo prima di abbandonarlo.

Art. 11
- Divieto di impedire il libero deflusso delle acque -

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle stesse con opere di qualsiasi natura ed origini, questo a norma dell'art. 632 del Codice Penale, e come anche previsto dall'art. 15 del C.D.S.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni due dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Art. 12
- Espurgo di fossi e canali -

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali dovranno, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere espurgati ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, siano essi soggetti pubblici che privati, nel termine prescrittogli dal Comune interessato, l'amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente fermo restando la sanzione per la violazione accertata, per tali lavori l'amministrazione stessa potrà coinvolgere il Consorzio di Bonifica competente per territorio.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli già esistenti ma colmati, dovranno essere risezionati a cura degli stessi soggetti più su richiamati.

Art. 13
- Distanze per fossi e canali -

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine fra proprietà private si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno, come stabilito dall'art. 891 del Codice Civile.

Al fine di evitare restringimenti od ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal Regolamento CEE n.2078/92 del 30.06.92, recepito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n.427 del 31.01.95, all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n.368 e all'art. 96 del R.D. del 25.07.1904 n. 523.

Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato aprire canali, fossi, ad eseguire qualsiasi escavazione nei terreni laterali alle strade (Art. 16 C.D.S.), e comunque nel rispetto di quanto disposto dall' art. 26 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 495/92 per cui la distanza da rispettare dal confine stradale per realizzare le opere sopra richiamate non può essere inferiore alla profondità delle opere stesse, e comunque in ogni caso non inferiore a 3 metri.

Art. 14
- Prelievi di acque correnti -

Eventuali prelievi di acque correnti entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Art. 15
- Prelievi di acque sotterranee -

Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.

Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.

Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc.) sono vietati e sono consentiti soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, è applicabile la sanzione amministrativa di euro 774,00 prevista dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933 n.1775 "Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici", aggiornata nell'importo dall'art. 3 legge n.1292 del 30.12.1970.

Art. 16
- Fabbricati, annessi, recinzioni -

Per quanto concerne la costruzione di fabbricati, annessi e recinzioni vengono applicate le disposizioni di cui agli artt. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523 che regolamentano le distanze da tenersi obbligatoriamente dai corsi d'acqua pubblici nel costruire fabbricati, annessi, recinzioni e quant'altro.

Sono vietate le piantagioni e il movimento del terreno a meno di 4 metri dal piede degli argini e loro accessori; per quanto riguarda le costruzioni e gli scavi detta distanza deve essere di almeno 10 metri.

Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche od aperte al pubblico, devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o di fili spinati fino ad una altezza di metri 2.

Art. 17
- Aratura dei terreni -

I proprietari o gli altri soggetti aventi diritto, o i terzisti che eseguono l'aratura dei terreni in prossimità di strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, devono volgere l'aratro in modo tale che il terreno del primo solco ricadi in senso opposto rispetto al margine delle strade medesime.

Ogni lavorazione eseguita al terreno dovrà comunque effettuarsi in modo tale da evitare imbrattamento delle strade, e senza arrecare danni alle stesse, alle siepi, ed ai fossi eventualmente presenti.

Le arature devono rispettare una distanza minima di almeno 100 cm. dal confine stradale, per quanto concerne i canali di bonifica tale distanza deve essere superiore a 200 cm. in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n°368 ("...deve essere lasciato libero lungo i canali di scolo consorziale non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione").

In caso di violazioni di cui al presente articolo, la sanzione sarà applicata al proprietario, o agli aventi diritto, ed al materiale esecutore della violazione.

Art. 18
- Tombinature -

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole degli enti preposti competenti, e comunque con tubi avente il diametro minimo di 80 cm, esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), e comunque per una lunghezza massima di metri 6 .

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 25 metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm.

Per quanto riguarda i canali consorziali, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

Art. 19
- Pascolo vagante degli animali -

Il bestiame di qualsiasi specie degli allevamenti siti nel territorio dell'Unione, durante l'eventuale tragitto dal luogo di stabulazione al pascolo e viceversa, e durante l'esercizio del pascolo stesso, deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechino danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti, e pericolo per la viabilità.

Per il pascolo di bestiame di qualunque specie, in transito sul territorio dell'Unione, su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune interessato, che può essere negato per motivi di pubblica sicurezza, ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dai vari Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è obbligatorio avere il preventivo consenso del proprietario.

Il conduttore del pascolo deve essere munito dell'autorizzazione del Comune se tale pratica viene esercitata su terreni demaniali comunali, o del permesso scritto del proprietario del fondo o degli aventi diritto a meno che tali soggetti non siano presenti, da presentare ad ogni richiesta del personale di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

Di fatto, noto il rilevante patrimonio zootecnico insistente nel territorio dell'Unione, ed in particolare l'elevata concentrazione di vacche da latte, e quindi di conseguenza l'importanza economica che rivestono tali tipi di allevamenti nel territorio dell'Unione stessa, le pratiche di cui al 2° e 3° comma di cui al presente articolo, sono consentite solamente per il tempo strettamente necessario per consentire il transito delle greggi attraverso i Comuni dell'Unione stessa i quali fungono quindi solamente da corridoio, ai fini di prevenire il diffondersi di malattie infettive e diffuse altrimenti di difficile controllo da un punto di vista sanitario. Tale restrizione si applica solamente per le greggi ovine e caprine.

Per quanto non indicato in materia dal presente articolo si rimanda alle disposizioni previste dalle normative del Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 08.02.54 n. 320 art. 41 e seguenti.

Art. 20
- Pascolo fisso -

Premesso che non è ammesso il pascolo fisso per il bestiame in transito nel territorio dell'Unione, fatte salve le norme in materia di benessere degli animali e dello smaltimento delle deiezioni, i pascoli fissi devono essere attrezzati da idonei sistemi di cattura indispensabili per lo scarico/carico del bestiame e per eventuali controlli sanitari.

Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi interamente chiusi da idonee recinzioni, ed eventualmente se necessario con l'ausilio di recinti elettricizzati, in modo tale da evitare lo sbandamento del bestiame, il pascolo in ore diurne è ammesso adottando le stesse misure od in alternativa con le cautele di cui al 1° comma del precedente articolo.

Art. 21
- Sanzioni per pascolo abusivo -

Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il conduttore del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguitato ai sensi di legge.

Art. 22
- Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame -

Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori delle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque garantire nei limiti del possibile il regolare transito dei veicoli.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame, salvo autorizzazione.

Art. 23
- Esercizio di caccia e pesca -

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dall'art. 842 del Codice Civile, ed è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia e la pesca valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 24
- Cani da caccia o da guardia -

I cani devono essere custoditi in appositi recinti, fanno eccezione i cani da guardia del bestiame al pascolo, i quali possono essere lasciati liberi esclusivamente sul territorio pascolato, sotto la sorveglianza del proprietario o custode, salvo per particolari esigenze di rinvenimento di bestiame sparso, sotto la guida del proprietario o custode.

I cani da caccia, in deroga a quanto sopra prescritto, possono essere lasciati liberi solamente durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso e, comunque, sempre sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore, in difetto sono considerati vaganti.

CAPO III

UTILIZZAZIONE E TAGLIO DEI BOSCHI

Art. 25

- Aspetti generali -

Noto il graduale abbandono di alcune aree del territorio, specie nelle zone collinari, con il conseguente rimboschimento selvaggio con lo svilupparsi di specie vegetali dannose e causa di dissestamenti idro-geologici, con alcune norme di cui al presente capo si mira a garantire un rimboschimento guidato ed un buon utilizzo dei boschi.

Art. 26

- Sradicamento, ripulitura, diradamento piante -

E' vietato lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie, a meno che non si tratti di piante morte, mentre è consentito ripulire o diradare le fustaie coetanee, a raso o a tagli successivi, allo scopo di eliminare piante danneggiate, malformate o deperienti, garantendo sempre una densità del bosco che non sia inferiore a quella fissata dalle prescrizioni di massima di Polizia Forestale.

Se si tratta di boschi assoggettati al vincolo idrogeologico e forestale qualsiasi intervento sul bosco deve essere preventivamente autorizzato.

Art. 27

- Conversione dei boschi -

E' vietata, senza l'autorizzazione del Servizio Forestale Regionale, la conversione dei boschi di alto fusto in cedui, così pure la conversione dei cedui composti in cedui semplici ad eccezione dei castagneti.

Art. 28

- Taglio boschi cedui -

Per i boschi cedui il tempo dei tagli è regolato dalle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale.

E' sempre consentito in ogni stagione dell'anno il taglio di piante morte o invase da parassiti allo scopo di evitarne la diffusione, ed il taglio e l'asportazione di piante o parti di esse danneggiate a causa di avversità atmosferiche per consentire un regolare sviluppo del bosco.

Art. 29

- Modalità di abbattimento dei boschi cedui -

L'abbattimento dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabrata, la superficie di taglio deve essere inclinata ed in prossimità del colletto.

Si dovranno adottare le cautele necessarie per evitare che la caduta delle piante possa provocare danno alle altre piante ed al novellame.

Art. 30

- Pratiche successive ai tagli -

Gli appezzamenti di boschi nei quali si è eseguito il taglio a raso (abbattimento completo di tutte le piante), devono essere sgombrati e ripuliti dalla ramaglia ed eventualmente rimboschiti qualora risulti improbabile la rinnovazione naturale.

E' fatto obbligo inoltre di tagliare nel bosco le specie spontanee dannose lo svilupparsi delle giovani piantine (in particolare modo dai rovi, verbene ed edera) per almeno i primi anni dopo il taglio, ed almeno per una volta all'anno, e comunque in modo tale da consentire che le specie dannose sopra richiamate non abbiano il sopravvento sul novellame al fine di garantire un regolare ed armonioso rimboschimento dei terreni denudati.

Le violazioni accertate, di cui al presente comma e all'articolo successivo, sullo stesso appezzamento di terreno o parte di bosco ove si è eseguito il taglio, in caso di inottemperanza, possono essere contestate con cadenza annuale.

Art. 31

- Pratiche successive su appezzamenti di terreno non coltivati -

Gli appezzamenti di terreno nei quali non si esegue nessuna lavorazione del terreno, o nei quali non si pratica alcuna coltura, e comunque in stato di abbandono, devono essere rimboscati qualora non è prevedibile un rimboschimento naturale, e nei primi anni si devono adottare le pratiche previste di cui all'articolo precedente.

CAPO IV

CASE COLONICHE

Art. 32

- Costruzione di case coloniche -

Per la costruzione, l'ampliamento od il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, etc. si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.

Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di grondaia e di tubi pluviali e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade e loro pertinenze ed erosioni del terreno.

Art. 33

- Igiene delle case coloniche -

Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruite separatamente dalle case coloniche e mantenuti secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene pertinente per territorio.

E' vietato lasciare giacenze di spazzatura di qualsiasi genere o natura, e residui derivanti dalle lavorazioni agricole in prossimità delle abitazioni e di altri annessi rustici ed in prossimità e lungo le strade ad uso pubblico; tali materiali devono essere smaltiti o distrutti nei tempi e con le modalità previste dai Regolamenti e Leggi vigenti in materia.

Inoltre in prossimità delle abitazioni agricole e loro pertinenze, è altresì fatto obbligo di sistemare in modo ordinato le macchine ed attrezzi agricoli, i prodotti derivanti dalla lavorazione dei terreni, e qualsiasi tipo di materiale utilizzabile ai fini agricoli o che servono per la costruzione o manutenzione delle case coloniche e di altri annessi rustici.

Il Sindaco competente ha l'obbligo di intervenire qualora il degrado delle abitazioni rurali e delle loro pertinenze possa essere potenzialmente pericoloso per l'incolumità dei proprietari stessi o degli aventi diritto, o possa pregiudicare la pubblica incolumità, o arrecare danni al patrimonio comunale intervenendo secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 34
- Prevenzione incendi -

Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.

I locali adibiti al deposito del fieno, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima secondo le vigenti normative.

Art. 35
- Depositi di esplosivi ed infiammabili -

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 36
- Incameramento delle acque piovane -

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque piovane, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, etc.

Art. 37
- Fognature -

Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 38
- Stalle -

Le stalle con due o più bovini od equini adulti, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni nonché dal Regolamento Comunale di Igiene applicabile a seconda del Comune interessato dell'Unione.

Art. 39

- Piccoli insediamenti non soggetti ad autorizzazioni -

La detenzione di animali in strutture non soggette ad autorizzazione ai sensi delle vigenti normative devono possedere i seguenti requisiti:

- un adeguato sistema di raccolta e di stoccaggio delle deiezioni a meno che ogni capo non disponga di uno spazio libero all'aperto stabilito dalla normativa vigente in materia di benessere degli animali.
- la struttura di ricovero deve insistere ad almeno 20 metri dalle abitazioni altrui, fatto eccezione che il detentore degli animali non adotti provvedimenti ed accorgimenti tali che l'insediamento stesso non arrechi nocimento alla salute del vicinato.
- uno spazio pro-capo all'aperto pari a circa 400 mq per animali di grossa taglia (bovini, equini), e di 50 mq per animali di piccola taglia (ovi-caprini) per consentire la dispersione naturale delle deiezioni, in difetto il proprietario o il detentore degli animali devono provvedere giornalmente alla raccolta e allo stoccaggio delle deiezioni stesse.

Art. 40

- Igiene degli animali nelle stalle -

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aeree, intonacate ed in buono stato di costruzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 41

- Concimaie -

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua, realizzate secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di igiene.

Spetterà pertanto alla locale Unità Sanitaria e all'ARPAV, ciascuno per la propria competenza, determinare eventuali insufficienze, anomalie, inconvenienti igienici causati dalla concimaia.

Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione degli insilati, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Art. 42

- Cani a guardia di edifici rurali -

I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, non possono essere lasciati liberi, ma custoditi dal proprietario o custode, od in appositi recinti, in modo tale da evitare danni a cose, animali, ed alle persone che liberamente possono accedervi.

CAPO V

PROTEZIONE DELLE PIANTE

Art. 43

- Denuncia obbligatoria -

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti od altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dagli affittuari e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;
- b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, agli affittuari, e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame, o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 44

- Difesa contro le malattie delle piante -

Allo scopo di preservare le colture agrarie ed i boschi in caso di infestazioni diffuse causate da crittogame, insetti, o di altri animali nocivi il Sindaco competente per territorio, d'intesa con gli organi competenti, può ordinare il taglio dei boschi e la distruzione delle colture colpite dall'infestazione.

Art. 45

- Cartelli per esche avvelenate -

E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, delle tabelle recanti ben visibile la scritta "Pericolo - Esche velenose" o simile.

Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste in aree accessibili alle persone o agli animali è previsto per le stesse un'ideale protezione.

CAPO VI

MALATTIE DEL BESTIAME. STALLATICO E LIQUAMI

Art. 46

- Obbligo di denuncia -

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

Art. 47
- Isolamento per malattie contagiose -

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 48
- Seppellimento di animali morti per malattie infettive -

Le carcasse degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, o deceduti per qualsiasi altra causa non possono essere interrati salvo quanto disposto dal regolamento CEE n° 1774/2000 e dal Regolamento di Polizia Veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e successive modificazioni.

Art. 49
- Conservazione e maturazione dello stallatico e dei liquami -

Al fine di garantire un'adeguata maturazione e di consentire lo spargimento nei periodi più idonei, il liquame zootecnico deve essere raccolto e conservato prima dello spargimento in vasche o in bacini di accumulo a perfetta tenuta e con capacità utile complessiva, come previsto dalla normativa regionale per il liquame, non inferiore al volume del liquame (e dell'acqua meteorica), prodotti (o ricadenti) in quattro mesi di attività, per analogia a quanto previsto dalla succitata normativa, per il letame la capacità della concimaia e della adiacente vasca di raccolta dovrà essere non inferiore al volume del letame, dell'urina (e dell'acqua meteorica) prodotti (o ricadenti) sempre in quattro mesi di attività. Il volume di letame e di urina prodotto dall'allevamento è calcolato in base a parametri standard a seconda della specie considerata, e così pure il volume delle acque meteoriche (Drg 26.02.92 n. 3733 e successive modifiche).

Art. 50
- Trasporto delle deiezioni zootecniche -

I mezzi di trasporto dello stallatico e dei liquami debbono essere strutturati ed adeguati in modo tale da evitarne la loro dispersione su strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, e deve essere eseguito in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.

In caso di inadempienza a quanto riportato, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato, sia all'esecutore materiale.

Art. 51
- Spargimento stallatico e liquami -

I liquami e lo stallatico devono essere interrati dopo lo spargimento e comunque entro 24 ore, salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.

E' fatto divieto:

- Esercitare il pascolo, nonché di concimare con prodotti organici di sintesi o naturali, spargere liquami o letame nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedotto, e comunque in tutti i casi previsti dalle normative vigenti in materia.

- Lo spargimento di liquami zootecnici e di letame sui terreni gelati, ovvero che non possono essere arati o ripuntati, innevati o saturi d'acqua e nei giorni di pioggia ed in quello immediatamente successivo per evitare dilavamento e/o infiltrazioni degli stessi sul suolo causando potenziali inquinamenti di acque di superficie o sotterranee.

Art. 52

- Periodi di spargimento stallatico e liquami -

Lo spargimento del letame è sempre vietato a distanza inferiore a 10 metri dalle abitazioni di terzi. Lo spargimento del letame, a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni di terzi, è vietato nei seguenti orari:

- dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 11:00 alle ore 20:00;
- dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 11:00 alle ore 14:00;
- tutti i giorni festivi dell'anno dalle ore 8:00 alle ore 22:00;

Lo spargimento dei liquami è sempre vietato a distanza inferiore a 30 metri dalle abitazioni di terzi .

Lo spargimento dei liquami, a distanze inferiori a 150 metri dalle abitazioni di terzi, è vietato nei seguenti orari:

- dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 9:00 alle ore 21:00;
- dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 11:00 alle ore 14:00;
- tutti i giorni festivi dell'anno dalle ore 8:00 alle ore 22:00;
- i giorni feriali nei quali siano previste manifestazioni di interesse pubblico;¹

CAPO VII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 53

- Emissioni di fumo, polveri, esalazioni -

Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

Coloro che nell'esercitare l'attività agricola debbano compiere operazioni tali da causare quanto riportato al precedente comma, devono adottare le cautele necessarie conformi alla buona tecnica ed eventualmente condurre tali pratiche nei periodi e con le condizioni ambientali più favorevoli per evitare o comunque ridurre al minimo ogni inconveniente.

Art. 54

- Allevamenti zootecnici, animali da cortile, detenzione di cani -

Ciascun proprietario di terreni o gli aventi diritto possono usare dei loro beni per quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché tali attività non costituiscano pericolo od incomodo per i vicini.

E' vietato tenere cani od altri animali in abitazioni, stabilimenti, giardini, annessi rustici, od in altri luoghi privati, ed allevare e detenere qualsiasi specie di animale da

¹: Emendamento approvato con del. di C.U. n. 7 del 26/04/04

cortile, in condizioni e situazioni tali da arrecare disturbo al vicinato, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone.

Di fatto quindi ogni animale deve essere allevato e custodito in condizioni ed in luoghi adatti in modo da non causare disturbo, in particolare i pollai, i canili ed ogni tipo di manufatto destinato al ricovero di animali da cortile, non devono essere collocati, nel limite del possibile, presso le abitazioni altrui per evitare odori e/o rumori altrimenti molesti.

Così anche per gli animali al pascolo si devono adottare le cautele necessarie onde evitare rumori molesti ai vicini ed in particolare nelle ore notturne.

Art. 55

- Rumori nelle abitazioni rurali, od in altri locali -

Nelle abitazioni ed in generale in ogni locale sito nel territorio rurale, l'uso di strumenti musicali, apparecchi per uso domestico di qualsiasi genere e comunque di ogni apparecchio che possa arrecare disturbo al vicinato, deve essere eseguito con tutte le cautele possibili.

L'uso di tali strumenti è vietato dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

Art. 56

- Attività professionali rumorose ed incomode -

Nell'esercitare l'attività agricola, nelle abitazioni ed annessi rurali, e nei terreni adiacenti alle abitazioni altrui, con l'uso di macchine agricole, strumenti, arnesi ed attrezzi di qualsiasi tipo che provochino rumori eccessivi strepiti o vibrazioni (in particolare motoseghe, circolari, martelli pneumatici), si devono adottare gli accorgimenti necessari per non disturbare il vicinato.

Tali pratiche rumorose sono vietate dal 1° gennaio al 31° dicembre dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 7:00 del giorno successivo, periodo destinato al riposo delle persone.

CAPO VIII

SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono fissate dal Sindaco competente per territorio con propria determinazione nell'importo fra il minimo e il massimo previsto dal presente regolamento e nel rispetto delle norme in vigore.

Art. 57

- Accertamento delle violazioni e sanzioni -

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento stesso.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 58
- Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio -

Oltre al pagamento della sanzione prevista, l'autorità comunale competente nel territorio dell'Unione, può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Art. 59
- Omessa ottemperanza alle ordinanze -

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco competente per territorio, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi dell' art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 60
- Sequestro e custodia di cose -

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981 n. 689, e del D.P.R. 22 luglio 1982 n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale competente per territorio, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 61
- Sospensione dell'autorizzazione o della concessione -

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune interessato, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg.30. Essa si protrarrà fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 62

- Entrata in vigore del regolamento -

Il presente regolamento abroga qualsiasi altra disposizione regolamentare o incompatibile.

Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno della pubblicazione mediante affissione all'Albo Pretorio, ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 134 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto Lgs. 18.08.2000 n.267.